

REGIONE
ABRUZZO



Difensore Civico Regionale

www.difensorecivicoabruzzo.it



pec: difensore.civico@pec.crabruzzo.it

e mail: info@difensorecivicoabruzzo.it

LA CARTA DEI SERVIZI

Aggiornata al 31 dicembre 2019

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

I.	PRINCIPI FONDAMENTALI	3
II.	LA DIFESA CIVICA REGIONALE	4
A.	Intervento generale ai sensi della L.R. n. 126/1995 dell'art. 16 della legge 127/1997	5
	1. Interventi per ritardi o omissioni	5
	2. Interventi su segnalazioni di irregolarita' o illegittimita'	5
B.	Intervento di riesame del denegato accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990	11
	Presentazione della richiesta di riesame	11
	Istruttoria della richiesta di intervento	12
	Procedimento adottato dalla difesa civica della Regione Abruzzo	12
C.	Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi avverso il denegato accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.	14
D.	Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi presentati da parte dei soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. avverso l'accoglimento della richiesta di accesso civico	14
	<i>La tutela del richiedente dinanzi al Difensore Civico – la procedura</i>	16
	<i>La tutela del controinteressato dinanzi al Difensore Civico – La procedura</i>	16
E.	Intervento di nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 267/2000	18
III.	IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE IN CARICA	19
IV.	STAFF: CHI SIAMO E COME CONTATTARCI	20

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

I. Principi fondamentali

Imparzialità, autonomia e indipendenza

Il Difensore Civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini.

(art. 82, comma 1 statuto Regione Abruzzo)

Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio, con la maggioranza qualificata prevista dalla legge e con modalità che ne assicurino l'imparzialità e l'indipendenza.

(art. 82, comma 2 Statuto Regione Abruzzo)

Il Difensore Civico svolge la propria attività al servizio dei cittadini in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza o di controllo, gerarchico o funzionale.

(art. 1, comma 2 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni)

Buon andamento dell'azione amministrativa

L'azione del Difensore Civico regionale è finalizzata a garantire l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

(art. 2 della L.R. 20 ottobre 1995, n. 126 e successive modificazioni ed integrazioni)

Trasparenza e accesso agli atti amministrativi

Per la tutela dei principi di trasparenza e di accesso agli atti amministrativi, presenti nel nostro ordinamento, sono affidati al Difensore Civico regionale:

- Il riesame del denegato accesso agli atti, espresso o tacito, da parte di una pubblica amministrazione locale
(art. 25, comma 4 della legge 241/1990)
- I ricorsi avverso il denegato accesso civico
(art. 5, comma 8 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97)
- I ricorsi dei controinteressati avverso l'accoglimento della richiesta di accesso civico
(art. 5, comma 9 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97)

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

II. La difesa civica regionale



Il Difensore Civico regionale esplica innanzitutto una funzione generale di tutela del buon andamento dell'azione amministrativa assicurando una difesa non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi e/o diffusi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa. Egli interviene nei casi di omissioni, ritardi, illegittimità o irregolarità riscontrati in atti e comportamenti delle pubbliche amministrazioni ricadenti nel proprio ambito territoriale.

L'istituzione, il funzionamento e le attribuzioni del Difensore Civico regionale nonché l'attività ordinaria, posta in essere d'ufficio o su richiesta dei cittadini, sono regolate sia dalla normativa statale che da quella regionale.

Gli interventi del Difensore Civico possono essere classificati nelle seguenti macro tipologie:

- A. Intervento generale ai sensi della L.R. n. 126/1995 e dell'art. 16 della legge 127/1997.**
- B. Intervento di riesame del denegato accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990.**
- C. Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi avverso il denegato accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.**
- D. Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi presentati da parte dei soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. avverso l'accoglimento della richiesta di accesso civico.**
- E. Intervento di nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 267/2000.**

Sul sito del Difensore Civico, nella Sezione Servizi al cittadino, raggiungibile dal link <https://www.difensorecivicoabruzzo.it/servizi-al-cittadino> e nella Sezione dedicata alla modulistica <https://www.difensorecivicoabruzzo.it/modulistica> sono disponibili per ciascuna tipologia di intervento i relativi modelli in formato pdf e in formato odt.

Il modello intende guidare il cittadino nella formulazione della propria richiesta di intervento. Il suo utilizzo non è obbligatorio ma agevola la completa acquisizione delle notizie e/o documenti necessari per la trattazione della pratica.

Per qualsiasi chiarimento sull'utilizzo dei modelli o per altre esigenze può essere inviata specifica richiesta di informazione utilizzando il format presente nel relativo box.

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

Intervento generale ai sensi della L.R. n. 126/1995 dell'art. 16 della legge 127/1997



Rientrano in questa tipologia gli interventi che il Difensore civico può effettuare, in ragione delle funzioni che sono attribuite al medesimo dalla legge regionale istitutiva, nei confronti delle pubbliche amministrazioni con sede nel territorio regionale. Ai sensi delle disposizioni legislative regionali, l'intervento era stato originariamente concepito in forma più incisiva nei confronti **degli Uffici della Regione Abruzzo, degli enti e aziende regionali, delle ASL e degli enti o aziende con partecipazione di capitale regionale** in quanto limitato dallo stesso legislatore regionale a mera segnalazione o richiesta di notizie nei confronti delle altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale e alle sole funzioni attribuite o delegate dalla Regione nei confronti degli **Enti Locali**.

In realtà è poi intervenuta la legislazione nazionale ad **ampliare la sfera di competenza del Difensore Civico regionale**. Infatti le disposizioni contenute nel **comma 1 dell'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127**, e successive modificazioni ed integrazioni recitano testualmente *“A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, **anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato**, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali”*.

A seguito, poi, della abolizione della figura del Difensore Civico comunale ad opera della legge finanziaria 2010, l'intervento del Difensore Civico regionale è stato di fatto pacificamente riconosciuto, anche in assenza di specifiche convenzioni, nei confronti degli **Enti locali**, per tutte le materie.

Per prassi è ammesso l'intervento anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici.

L'intervento generale può essere ulteriormente classificato in:

1. Interventi per ritardi o omissioni

Trattasi di quegli interventi per i quali il Difensore Civico esplica una attività sollecitatoria volta innanzitutto a verificare e rimuovere la sussistenza:

- di una mera situazione di inerzia;
- di problematiche complesse per le quali il Difensore, nell'esercizio del proprio ruolo, può valutare l'opportunità di richiedere un esame congiunto della questione.

2. Interventi su segnalazioni di irregolarità o illegittimità

Trattasi di quegli interventi nei quali il Difensore Civico esplica una attività ricognitiva volta a valutare la effettiva sussistenza di ipotesi di irregolarità o illegittimità. Ovviamente, qualora

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

fosse accertata la reale sussistenza di situazioni di irregolarità o illegittimità, gli esiti degli accertamenti andranno segnalati alla competente Autorità amministrativa o giudiziaria.

Entrambe le tipologie di intervento possono essere attivate su istanza di parte o, per i casi di particolare rilevanza, d'ufficio.



In sostanza il Difensore Civico regionale per aiutare il cittadino



può:



Consultare tutti gli atti e i documenti ritenuti utili per l'esame della questione trattata ed ottenerne le relative copie

Controllare che i procedimenti siano regolari, chiedere notizie sullo stato delle pratiche e sollecitarne la conclusione entro i tempi previsti dalla legge

Convocare, senza vincolo di autorizzazione, il responsabile del procedimento per acquisire ogni chiarimento sulla pratica in esame e, in caso di inadempienza, segnalare il caso all'amministrazione

Segnalare le disfunzioni che rileva nell'ambito dell'organizzazione regionale e suggerire agli organi competenti possibili modifiche a leggi o procedimenti

Aiutare il cittadino ad orientarsi verso l'ufficio che può risolvere il suo problema

Segnalare, nel proprio ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Attività Amministrativa, disfunzioni riscontrate presso le Pubbliche Amministrazioni sollecitandone la collaborazione;

Segnalare alla Corte dei Conti gli abusi e le irregolarità contabili di cui sia venuto a conoscenza

Segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti di cui si è venuti a conoscenza aventi rilevanza penale.

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi



❖ Non può:



- annullare, revocare, modificare atti;
- punire, disporre sanzioni, (ma può segnalare le irregolarità agli uffici che provvederanno, se ritenuto opportuno, ad aprire un provvedimento disciplinare);
- intervenire in questioni relative a rapporti tra privati (può agire solo quando la questione riguarda il cittadino e gli Uffici Pubblici);
- assistere il cittadino dinanzi agli Organi giudiziari ovvero revocare o mettere in discussione le decisioni da questi assunte;
- intervenire in relazione a questioni concernenti il rapporto di lavoro.

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

Quanto costa?

La richiesta di intervento del Difensore civico regionale è **gratuita** e non è soggetta a formalità di alcun genere.



e non è soggetta a

Come fare?

Il cittadino può presentare la propria istanza con le modalità ritenute più idonee:



posta tradizionale



posta elettronica



posta elettronica certificata

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA



fax

Non è richiesto l'uso di un modello specifico; tuttavia è preferibile utilizzare il format presente nella sezione modulistica del sito <http://www.difensorecivicoabruzzo.it/modulistica/>

E' inoltre sempre possibile rivolgersi agli uffici telefonicamente



800232180

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi



Istruttoria della richiesta di intervento

La richiesta di intervento è oggetto di istruttoria da parte dell'ufficio, che ne verifica innanzitutto l'ammissibilità. E' preferibile l'utilizzo dei modelli disponibili sul sito. In ogni caso se la richiesta non è corredata da sufficienti informazioni l'ufficio prende contatti, anche informali, con l'istante al fine di acquisire ulteriori informazioni.



La richiesta può essere archiviata per manifesta infondatezza e in tal caso verrà fornita motivata comunicazione al reclamante. Non necessitano, invece, di comunicazione le archiviazioni concernenti istanze aventi il medesimo contenuto, senza alcun elemento di novità, di precedenti richieste di intervento rispetto alle quali è già stata fornita una risposta conclusiva ovvero la cui precedente archiviazione è già stata motivata.

Qualora il Difensore Civico riscontri che la richiesta esuli dalla propria sfera di competenza, ne dà informazione al richiedente, suggerendo contestualmente ed ove possibile il rimedio attivabile, se esistente, e l'indicazione dei soggetti/enti/associazioni ai quali eventualmente rivolgersi per ottenere tutela.

In relazione a ciascuna richiesta ammissibile, la Difesa Civica invita formalmente l'Amministrazione coinvolta a fornire dettagliate notizie in merito alla questione portata alla sua attenzione, con particolare riferimento alle motivazioni che hanno indotto la stessa Amministrazione ad assumere le posizioni ed i comportamenti censurati dal cittadino.

E' ovviamente fondamentale, affinché la funzione della Difesa Civica non venga svilita o indebolita, che il diritto rivendicato dal cittadino nei confronti della Pubblica Amministrazione fondi, oltre che sulla personale percezione, su comportamenti concreti ed obiettivamente posti in violazione di norme di legge e non assuma vaghe forme di arbitraria e generalizzata rivendicazione.

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

Nell'esercizio delle sue funzioni il Difensore Civico può consultare tutti gli atti e documenti ritenuti necessari ed ottenerne le relative copie, accedere agli uffici per effettuare gli accertamenti necessari, anche tramite collegamenti con i sistemi informativi regionali, convocare, senza necessità di autorizzazione, il responsabile del procedimento ed i funzionari competenti a provvedere per un esame congiunto della questione oggetto del reclamo. In tale ipotesi, il Difensore civico, sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti compiuti, esprime verbalmente o per iscritto il proprio parere al funzionario responsabile e al reclamante.

Qualora il reclamante abbia segnalato un comportamento omissivo o dilatorio degli uffici, in riferimento ad un procedimento amministrativo in corso, il Difensore Civico può chiedere al funzionario responsabile di procedere ad un esame congiunto della questione e fissare il termine entro il quale il procedimento deve concludersi.

Tutta la corrispondenza inviata alle Amministrazioni al fine di acquisire notizie sulla specifica questione oggetto di esame è contestualmente inviata anche all'istante affinché possa seguire tutte le fasi della procedura. Allo stesso modo l'istante viene informato qualora, per le fattispecie più complesse, si ravvisi la necessità di riunioni per l'esame congiunto della problematica.

Se la questione viene risolta nella prima fase di contatto con l'Amministrazione destinataria dell'intervento, se ne dà immediata comunicazione all'istante. In caso contrario il Difensore civico può:

- segnalare ai vertici delle Amministrazioni interessate le disfunzioni, le carenze e le inefficienze riscontrate, formulando proposte e suggerimenti per un migliore funzionamento degli uffici e dei servizi;
- sollecitare i funzionari responsabili e i vertici istituzionali affinché provvedano in merito alle questioni sollevate;
- chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare a carico di funzionari o dipendenti per atti o comportamenti idonei a determinare una responsabilità disciplinare.

L'Amministrazione è tenuta a precisare i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore Civico.

Per effetto delle disposizioni legislative statali e regionali analiticamente richiamate nella prima parte del paragrafo A, **l'intervento può essere svolto nei confronti:**



- degli uffici e delle strutture organizzative della Regione Abruzzo;

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

- delle ASL della Regione Abruzzo;
- delle aziende e degli enti regionali abruzzesi nonché degli enti o aziende con partecipazione di capitale regionale;
- delle amministrazioni periferiche dello Stato ricadenti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo;
- degli enti locali appartenenti al territorio della Regione Abruzzo;

Le Amministrazioni ed i soggetti interessati "sono tenuti a prestare la necessaria collaborazione con il Difensore Civico senza potergli opporre il segreto d'ufficio".

Di regola, seppur non espressamente previsto, viene soddisfatta anche la richiesta di intervento verso i gestori di pubblici servizi, in ragione del fatto che, nei loro confronti il Difensore Civico è titolare del potere di riesame del denegato accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990. In tal caso la collaborazione non è obbligatoria.



Intervento di riesame del denegato accesso alla documentazione amministrativa ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge 241/1990

Il cittadino, singolo o associato, può rivolgersi al Difensore Civico per chiedere di attivare la procedura di riesame di cui all'art. 25, comma 4 della legge 241/1990, a fronte di un denegato



accesso agli atti, espresso o tacito, da parte di una pubblica amministrazione locale **o anche di semplice differimento**.

L'intervento è alternativo a quello esperibile al TAR, è esteso ai gestori dei pubblici servizi locali **ma non può riguardare le Pubbliche Amministrazioni statali presenti sul territorio regionale** per le quali la competenza è affidata alla specifica Commissione istituita a livello centrale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (*i riferimenti sono riportati alla fine del presente capitolo*).

In quest'ultimo caso, qualora la richiesta di riesame sia erroneamente presentata al Difensore civico, l'ufficio provvede ad inoltrarla alla Commissione in un'ottica di massima attenzione verso il cittadino.

Presentazione della richiesta di riesame

L'utilizzo del format disponibile alla sezione modulistica del sito <https://www.difensorecivicoabruzzo.it/modulistica> consente al cittadino di fornire tutte le notizie e documenti necessari per la corretta istruttoria della richiesta di riesame.

Il cittadino può presentare la propria istanza di riesame con le modalità ritenute più idonee così come specificato nel paragrafo relativo agli interventi di carattere generale, avendo tuttavia cura di scegliere, in questo caso, quella che certifica inconfutabilmente il **rispetto dei termini prescritti dalla legge (entro 30 giorni dal diniego espresso o tacito)**.

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

Istruttoria della richiesta di intervento

La richiesta di intervento è oggetto di istruttoria da parte dell'ufficio che ne verifica innanzitutto l'ammissibilità rispetto:



- ① all'ambito di competenza del Difensore Civico (nei termini sopra specificati)



- ② alla scadenza dei termini



- ③ alla mancata presentazione del ricorso al TAR

Infatti, se un cittadino presenta ricorso al TAR, non può successivamente presentare ricorso al Difensore Civico. Analogamente, la richiesta di riesame al Difensore civico esclude la possibilità di presentare un ricorso al TAR; il ricorso al TAR costituisce sempre una fase alternativa o, al limite successiva al ricorso al Difensore Civico se questi ha rigettato la richiesta di riesame.

Il Difensore Civico ha 30 giorni di tempo, decorrenti dall'acquisizione dell'istanza di riesame, per la valutazione nel merito. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Procedimento adottato dalla difesa civica della Regione Abruzzo

Al fine di emettere una ponderata decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della legge 241/1990, il Difensore Civico, per prassi, invita l'Amministrazione che ha negato l'accesso a fornire entro 20 giorni le ragioni ostative al rilascio della documentazione richiesta disponendo la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo. Di tale circostanza viene informato il ricorrente.

Con "Decisione" del Difensore Civico sono formalizzate le conclusioni a cui si giunge al termine del procedimento di riesame del denegato accesso. La richiesta di riesame può essere:

- **"Accolta"**- In questo caso la decisione è tempestivamente comunicata al ricorrente e all'autorità che non ha consentito l'accesso. L'accesso è consentito se entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, la medesima amministrazione non conferma il diniego con un nuovo provvedimento. In altri termini, il Difensore Civico non ha

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

poteri ordinatori nei confronti delle amministrazioni, quindi non può obbligare le amministrazioni a consentire l'accesso. L'amministrazione, però, nel caso voglia discostarsi dalla decisione del Difensore Civico, deve emanare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di quest'ultima, un provvedimento confermativo motivato del diniego. In assenza di detto provvedimento l'accesso è consentito.

- **“Rigettata”**- Il ricorrente, contro questa ulteriore risposta negativa può ricorrere al TAR. Il giudice amministrativo è l'unico che, sussistendone i presupposti, può ordinare l'esibizione della documentazione richiesta. La decisione è a sua volta appellabile al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. I termini e le modalità per l'impugnativa in materia di accesso, così come definiti dall'art. 116 del D.Lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), sono indicati nella tavola sinottica riportata in fondo al presente capitolo.
- **“Improcedibile”**- nel caso in cui venga accertata in modo inequivocabile la sopravvenuta carenza di interesse alla valutazione nel merito ovvero l'inesistenza materiale dei documenti richiesti.
- **“inammissibile”** per difetto di uno dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti ①②③

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (competente per le Pubbliche Amministrazioni statali presenti sul territorio regionale)

Indirizzo: Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma
Telefono: 06.6779.6700
Fax: 06.6779.6684

commissione.accesso@mailbox.governo.it

Tavola sinottica dei termini del ricorso giurisdizionale



Accesso ai documenti Amministrativi	PRIMO GRADO	APPELLO
Art. 116 del D.L.gs 104/2010	Il giudizio si propone con ricorso notificato entro 30 giorni dal provvedimento sull'accesso o dal silenzio sull'istanza di accesso.	L'appello va notificato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza e depositato entro 15 giorni dall'ultima notificazione.

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi avverso il denegato accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Esclusivamente nel caso in cui si tratti di Regione o Ente locale ricadente nell'ambito di competenza territoriale **avverso la decisione dell'Amministrazione locale competente** di negare l'accesso civico ovvero **avverso la decisione di riesame del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza** il richiedente può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale. Il Difensore Civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede **sentito il Garante per la protezione dei dati personali**, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, **il termine per la pronuncia del difensore è sospeso**, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza al difensore civico, da parte del richiedente, decorre il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo, per l'eventuale ricorso al TAR.

Intervento di istruttoria e decisione dei ricorsi presentati da parte dei soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.Lgs 33/2013 come sostituito dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97. avverso l'accoglimento della richiesta di accesso civico

Avverso la decisione dell'Amministrazione locale competente di **concedere** l'accesso civico, ed **esclusivamente nel caso in cui si tratti di Regione o Ente locale ricadente nell'ambito di competenza territoriale**, il controinteressato può proporre ricorso al difensore civico regionale.

Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittima **la concessione dell'accesso**, ne informa il **controinteressato** e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa **non conferma l'accesso** entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è **negato**.

Dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza al difensore civico, da parte del controinteressato, decorre il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo, per l'eventuale ricorso al TAR.

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

L'accesso civico generalizzato. – Il vademecum

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'accesso civico generalizzato risponde ai principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa e di partecipazione dei cittadini, ricollegandosi agli articoli 1 e 2 della Costituzione, nonché all'art. 97 e al principio di sussidiarietà di cui all'art. 118. In particolare, il nuovo accesso civico si affianca, senza sovrapporsi, alle altre forme di accesso esistenti, consentendo l'accesso alla generalità degli atti e delle informazioni, senza onere di motivazione, a tutti i cittadini singoli ed associati, proponendosi come strumento di coinvolgimento dei cittadini nella cura della "cosa pubblica", oltreché che di contrasto della corruzione e di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione.

L'accesso ai dati e documenti è consentito, "nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis" del medesimo decreto legislativo.

Infatti l'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 consente di individuare casi eccezionali in cui il soggetto non può ottenere l'accesso civico, in quanto, nel bilanciamento di interessi contrapposti, l'accesso è suscettibile di pregiudicare un interesse generale di natura pubblica ovvero di natura privata. In questa prospettiva, l'eventuale pregiudizio per i diritti dei controinteressati deve essere accertato all'interno del procedimento in contraddittorio che l'amministrazione deve avviare al ricevimento della domanda, non potendo l'amministrazione limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, e dovendo invece motivare, in modo puntuale, l'effettiva sussistenza di un reale e concreto pregiudizio agli interessi considerati dai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis.

La mappatura degli Enti sui quali il Difensore civico regionale, in base alla vigente legislazione, ha competenza in materia di ricorsi è caricata direttamente sul sito istituzionale al link <https://www.difensorecivicoabruzzo.it/vademecum>

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - IL RICORSO AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE IN CASO DI DINIEGO, DIFFERIMENTO O MANCATA RISPOSTA ENTRO IL TERMINE DI 30 GIORNI DALL'ISTANZA.

La tutela del richiedente dinanzi al Difensore Civico – la procedura

Il cittadino al quale una pubblica Amministrazione regionale o locale abruzzese abbia negato, negato parzialmente o differito un accesso civico generalizzato ovvero non abbia fornito alcuna risposta nel termine di 30 giorni dalla relativa richiesta, può a propria scelta:

- ❖ presentare richiesta di riesame al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in carica presso l'Amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso civico generalizzato.**

Oppure

- ❖ Presentare ricorso al Difensore Civico della Regione Abruzzo.

Le due strade sono, in prima istanza, alternative (anche se la legge non lo dice esplicitamente). La regola dell'alternatività, generalmente applicata in ambito giurisdizionale è, infatti, in questo caso funzionale sia ad evitare il possibile conflitto di giudizi tra le due Autorità adite, sia a garantire l'economicità dell'azione amministrativa, risultando in contrasto con tale principio che due organi distinti si occupino contestualmente di una controversia che possa agevolmente concentrarsi dinanzi ad uno solo di essi.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui la richiesta di riesame presentata al Responsabile **della prevenzione della corruzione e della trasparenza** abbia avuto esito negativo, l'istante può ricorrere avverso la decisione di questi al Difensore Civico.

Tale percorso è configurabile solo per le decisioni espresse mentre, nell'ipotesi di silenzio da parte dell'Amministrazione, **non assumendo il silenzio valore di rifiuto**, la speciale tutela amministrativa è finalizzata ad **ottenere un provvedimento espresso**. (N.B. in alternativa è possibile attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 del c.p.a. (D.Lgs. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla decisione dell'Amministrazione, utilizzando il corrispondente modello nella apposita sezione del sito, e notificato alla Amministrazione coinvolta.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - IL RICORSO AL DIFENSORE CIVICO REGIONALE IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA

La tutela del controinteressato dinanzi al Difensore Civico – La procedura

Nel caso in cui una pubblica Amministrazione regionale o locale abruzzese abbia concesso o concesso parzialmente un accesso civico generalizzato, il cittadino controinteressato alla procedura di accesso può:

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

- ❖ presentare richiesta di riesame al **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in carica presso l'Amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta stessa.**

Oppure

- ❖ Presentare ricorso al Difensore Civico della Regione Abruzzo.

Le due strade sono, in prima istanza, alternative (anche se la legge non lo dice esplicitamente). La regola dell'alternatività, generalmente applicata in ambito giurisdizionale è, infatti, in questo caso funzionale sia ad evitare il possibile conflitto di giudizi tra le due Autorità adite, sia a garantire l'economicità dell'azione amministrativa, risultando in contrasto con tale principio che due organi distinti si occupino contestualmente di una controversia che possa agevolmente concentrarsi dinanzi ad uno solo di essi.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui la richiesta di riesame presentata al Responsabile **della prevenzione della corruzione e della trasparenza** abbia avuto esito negativo, l'istante può ricorrere avverso la decisione di questi al Difensore Civico.

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla decisione dell'Amministrazione, utilizzando il corrispondente modello nella apposita sezione del sito, e notificato alla Amministrazione coinvolta.

Appendice normativa

D.Lgs. 33/2013

<https://www.foia.gov.it/decreto-trasparenza/>

Ministero per la semplificazione – Circolare n. 2/2017

<https://www.foia.gov.it/circolare-foia/>

Ministro per la Pubblica Amministrazione Circolare n. 1/2019

<https://www.foia.gov.it/circolare-numero-1-2019/>

Linee Guida Anac – deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666

Pareri garante (link al sito)

<https://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/provvedimenti/pareri/pareri-su-istanze-di-accesso-civico>

Raccolta sistematica e costantemente aggiornata della principale giurisprudenza in materia di accesso civico generalizzato curata dal Centro nazionale di competenza FOIA istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica allo scopo di promuovere la corretta attuazione della normativa sull'accesso civico generalizzato, comunemente conosciuta come *Freedom of Information Act* (FOIA).

<https://www.foia.gov.it/giurisprudenza/>



Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

Intervento di nomina del Commissario ad acta ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 267/2000

Ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 267/2000, qualora un Ente locale, invitato a provvedere entro congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti previsti come obbligatori dalla legge, il Difensore Civico regionale può provvedere a mezzo di nomina di un commissario ad acta. La norma non contiene specifiche indicazioni sulla procedura, fatta salva la fissazione del termine finale per lo svolgimento dell'incarico commissariale (60 giorni).

Ricevuta l'istanza, viene valutata la sussistenza dei parametri per l'attivazione dell'intervento sostitutivo, ossia che l'adempimento omesso sia previsto come obbligatorio dalla legge e che il termine entro il quale l'amministrazione avrebbe dovuto provvedere risulti scaduto.

Non è indicato un termine di legge per la definizione della preliminare fase valutativa. Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per la nomina del commissario ad acta ne viene data comunicazione al richiedente e, laddove possibile, l'istanza viene trattata come una richiesta di Intervento generale ai sensi della L.R. n. 126/1995 ed attivato un confronto con l'amministrazione per la ricerca di una soluzione del contenzioso.

Qualora, al contrario, ricorrano i presupposti per la nomina del commissario, l'amministrazione competente all'adozione del provvedimento viene formalmente diffidata ad adempiere entro un termine indicato dal Difensore Civico (variabile in considerazione della natura e della complessità dell'adempimento omesso).

Nelle more della scadenza di tale termine, viene altresì attivato un confronto con l'amministrazione nella ricerca di una mediazione che possa favorire l'adempimento spontaneo da parte dell'Ente locale. Scaduto il termine indicato in diffida, qualora non abbia dato esiti positivi il tentativo di mediazione, si procede alla nomina del commissario ad acta.

Il Commissario incaricato deve portare a termine la propria attività entro 60 giorni, nel rispetto di quanto indicato nel provvedimento di nomina. Il Commissario ad acta è incaricato di portare a conclusione il procedimento e di porre in essere l'adempimento omesso senza che sia vincolato nel merito delle determinazioni da assumere. Gli oneri dell'attività commissariale sono posti a carico dell'amministrazione sostituita.

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

III. Il Difensore Civico regionale in carica

Avvocato Fabrizio Di Carlo



www.difensorecivicoabruzzo.it

e mail:

info@difensorecivicoabruzzo.it

pec:

difensore.civico@pec.crabruzzo.it

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi



IV. Staff: chi siamo e come contattarci



Servizio Amministrativo di supporto alle Autorità Indipendenti	Dirigente:	Dr.ssa Michela Leacche	0862644477
Sede di L'Aquila	Responsabile:	Sig.ra Anna Clorinda Cicchetti	0862644736
		Sig.ra Patrizia Laglia	0862644749
		Sig.ra Paola Martinelli	0862644762
Sede di Pescara	Responsabile:	Dr.ssa Emiliana Di Sabato	08569202635
		Sig.ra Dora Catini	08569202605
		Dr.ssa Elisabetta Rosito	08569202658



Orari di apertura degli Uffici

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.00 alle 14.00


Martedì e Giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi

Sabato su richiesta (1)


(1) N.B. per la mattina del sabato la continuità del servizio al cittadino è assicurata con la presenza in servizio di una sola dipendente nella sede di L'Aquila. Pertanto, per accedere personalmente agli uffici nella sola sede di L'Aquila, si invita a concordare preventivamente l'orario nell'ambito della fascia antimeridiana.

Come raggiungerci



L'Aquila, Via Michele Iacobucci, 4

Il Difensore Civico Regionale - La Carta dei Servizi



Pescara, Piazza Unione, 13